

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: NKL Nordwestdeutsche Klassenlotterie (Amburgo)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno del 30 gennaio 2012 (procedura di ricorso R 600/2011-4), nella parte in cui essa nega la registrazione del marchio «Klassiklotterie»;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Klassiklotterie» per prodotti e servizi delle classi 28, 35 e 41 (domanda n. 8 554 354)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: NKL Nordwestdeutsche Klassenlotterie

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo tedesco «NKL-Klassiklotterie» per prodotti e servizi delle classi 16, 35 e 41 (marchio n. 2 904 650)

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto tra i marchi in conflitto non sussisterebbe alcun rischio di confusione.

Ricorso proposto il 5 aprile 2012 — Sweet Tec/UAMI (Forma di un ovale)

(Causa T-156/12)

(2012/C 165/53)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sweet Tec GmbH (Boizenburg, Germania) (rappresentante: avv. T. Nägele)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata della prima commissione di ricorso dell'UAMI, del 19 gennaio 2012, procedimento R 542/2011-1, relativa alla domanda di marchio comunitario n. 9 554 171;

— condannare l'UAMI alle spese, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio tridimensionale che rappresenta la forma di un ovale, per prodotti delle classi 16 e 30 (domanda n. 9 554 171)

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, in quanto il marchio richiesto sarebbe dotato di carattere distintivo e non sarebbe descrittivo per i prodotti oggetto del procedimento.

Ricorso proposto il 10 aprile 2012 — Alstom e altri/Commissione

(Causa T-164/12)

(2012/C 165/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Alstom (Levallois Perret, Francia); Alstom Holdings (Levallois Perret); Alstom Grid SAS (Parigi, Francia) e Alstom Grid AG (Oberentfelden, Svizzera) (rappresentanti: avv. J. Derenne, e N. Heaton, P. Chaplin e M. Farley, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Commissione del 26 gennaio 2012 contenuta nelle lettere n. D/2012/006840 e n. D/2012/006863 di trasmettere alla High Court of England and Wales taluni documenti presentati alla Commissione dalle ricorrenti (o dai loro predecessori) nell'ambito dell'inchiesta da essa condotta nel caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas (GU 2008 C 5, pag. 7) e

— condannare la Commissione alle spese.